



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 25 Maggio 2015

Osservazioni al DCO 187/2015/R/gas "Attuazione del regolamento Ue 312/2014 della Commissione, in materia di bilanciamento del gas naturale"
--

Ringraziando per l'opportunità di confronto offertaci sul tema, riteniamo utile segnalare alcune nostre osservazioni di carattere generale nonché ai singoli spunti al Documento di Consultazione DCO 187/2015/R/gas.

Osservazioni di carattere generale

La tematica oggetto di consultazione costituisce un cambiamento epocale nella regolazione vigente e nella struttura del mercato. Il sistema di bilanciamento come prefigurato nel Regolamento UE 312/2014 – *Network code on balancing* (di seguito NCB) – deve essere infatti recepito attraverso la modifica della normativa esistente rappresentata non solo dal futuro Testo Integrato del Bilanciamento, ma anche dal Codice di Rete di Trasporto, Codici di Stoccaggio, Codici di Rigassificazione, Regolamento di funzionamento dei mercati gestiti dal GME, Convenzione tra Snam ed il GME. A tal fine riteniamo che il buon esito dell'adeguamento normativo al dettato europeo non possa prescindere da un'ampia consultazione estesa, con il ruolo di coordinamento in capo all'Autorità.

Condividiamo e apprezziamo in tal senso la volontà di organizzare seminari ed incontri di dibattito con il coinvolgimento del GME, di Snam e delle imprese di stoccaggio, auspicando ovviamente che le tempistiche di tali sessioni di confronto possano risultare tempestive rispetto all'entrata in vigore del provvedimento.

Tempistiche

Ciò premesso, non si può nascondere le **perplexità circa il rispetto delle tempistiche individuate dal Regolamento per la prima attuazione del nuovo sistema di bilanciamento**. Il prossimo 1° ottobre 2015 infatti è ormai distante solo 4 mesi, durante i quali – come si rileva peraltro anche nel capitolo 5 del Documento – sarà necessario:



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- i) definire un quadro regolatorio certo e noto *ex-ante* a tutti gli operatori del mercato;
- ii) avviare un periodo di test durante il quale il Responsabile del Bilanciamento metta a disposizione tutte le informazioni di cui all'art. 32 dell'NCB. Tale periodo di test si ritiene non possa risultare inferiore a tre mesi.

In quest'ottica temiamo che **le criticità derivanti dalla forte discontinuità tra l'attuale ed il futuro regime non possano essere compensate se non attraverso l'introduzione di misure "cuscinetto"**. Proponiamo pertanto che il nuovo sistema di bilanciamento parta con misure di gradualità transitorie (illustrate nel proseguo della presente nota) progressivamente rilasciate coerentemente con l'effettiva disponibilità dei dati di misura da parte degli utenti, la liquidità ed il corretto funzionamento del mercato.

Quadro regolatorio

L'attuale incertezza del quadro regolatorio deriva, in particolare, dall'assenza di una serie di atti coordinati con le proposte contenute nel Documento di Consultazione. Più nel dettaglio:

- **le modalità di intervento del Responsabile del Bilanciamento (RdB)**, tanto con riferimento ai principi generali che guidano tale decisione, quanto in termini di prezzo che di volume da approvvigionare/vendere di volta in volta per il sistema;
- **l'introduzione di un sistema di incentivazione – premi/penalità – per il RdB**, con riferimento sia alla tempestività che alla qualità dei dati (di sistema e dei singoli utenti) messi a disposizione ai fini del bilanciamento, sia all'efficienza delle azioni di bilanciamento;
- **l'applicazione delle rinomine infragiornaliere alle infrastrutture di stoccaggio e rigassificazione**, in quanto anch'esse rappresentano delle risorse di flessibilità ai fini del bilanciamento. Infatti, occorre tener presente che ad oggi la liquidità del sistema è garantita *in primis* dallo stoccaggio;
- **le modalità per il passaggio dall'attuale piattaforma PB-Gas (sessione G-1 e G+1) alla nuova configurazione di mercato**. A tal fine è necessario che venga al più presto approvato il nuovo regolamento GME di funzionamento della piattaforma M-GAS con riferimento a meccanismi di negoziazione, orari, prodotti scambiabili, formazione del prezzo e garanzie;
- **un sistema di responsabilizzazione e partecipazione più attiva da parte dei distributori**, soggetti altrettanto importanti nella determinazione dei corretti dati di misura in relazione ai punti non misurati giornalieri.

Misure di gradualità

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e tenuto conto delle proposte avanzate con riferimento ai diversi temi che costituiscono parte integrante del sistema di bilanciamento come declinato nell'NCB, si ritiene necessario e si propone di definire un cronoprogramma per l'avvio in



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

modo graduale del nuovo sistema di bilanciamento. In particolare:

- **in una prima fase**, a partire dal momento in cui lo scenario regolatorio sarà definito, dovrebbe essere garantito a tutti gli operatori, non solo gli utenti ma anche gli operatori infrastrutturali nonché per il GME, un periodo di “collaudo” in cui si possa prendere confidenza da un lato con i nuovi obblighi di invio delle informazioni di cui all’art. 32 del Regolamento, dall’altro con l’enorme quantità di informazioni che dovranno essere correttamente decodificate da parte degli utenti. Tale periodo si ritiene non possa essere inferiore a tre mesi;
- **in una seconda fase**, data la discontinuità tra i due sistemi, l’avvio del nuovo sistema di bilanciamento con applicazione di misure di gradualità. Tali misure - non alternative - potrebbero essere:
 - 1) Applicazione di una soglia all’interno della quale, lo sbilancio dell’utente, sarà valorizzato non al prezzo di sbilanciamento ma al minore tra il minor prezzo delle offerte accettate dal RdB ed il prezzo medio ponderato senza l’applicazione dello *Small Adjustment*. La franchigia deve essere pari al X% coerentemente con l’errore medio fisiologico della posizione di bilancio del singolo utente come resa nota (dati storici) dal RdB. Tale valore infatti, non deve essere troppo elevato, in quanto consentirebbe agli utenti possibilità di arbitraggio, d’altro canto non deve essere troppo basso oltre l’errore fisiologico (c.d. sfrido) relativo alla propria posizione;
 - 2) Introduzione di un *cap* ed un *floor* ai prezzi dello sbilanciamento, al fine di garantire che i prezzi di sbilanciamento, almeno in una fase iniziale, non possano penalizzare eccessivamente gli utenti;
 - 3) Applicazione di valori dello *small adjustment* gradualmente crescenti in funzione del maggior livello di liquidità del mercato ed affidabilità delle informazioni fornite agli utenti, con valutazione ed aggiornamento periodico comunque non oltre il semestre.

Intervento del Responsabile del Bilanciamento

Come già anticipato, le modalità di intervento del RdB come definite nell’NCB saranno estremamente diverse da quelle attuali. Il RdB, infatti, dovrà operare letteralmente come farebbe un *trader*, dovendo fare delle scelte di mercato valutando i prodotti disponibili ed i relativi prezzi, in modo da essere efficiente e minimizzare i costi di sistema. Tuttavia, tale impostazione risulta incoerente con una visione “di mercato” tenuto conto del principio di neutralità del RdB (il trader è esposto ad una serie di rischi, tra cui al rischio di mercato). Perciò risulta fondamentale che venga definito quanto prima – certamente prima dell’avvio del nuovo sistema di bilanciamento – un sistema di incentivi/penalità finalizzato a responsabilizzare l’attività del RdB. Sul punto illustreremo le nostre osservazioni di dettaglio nell’ambito del prossimo documento di consultazione.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Nel merito dei principi che muoveranno l'intervento del RdB nel mercato, si ritiene che nel provvedimento finale – e nel relativo aggiornamento del Codice di Rete di Snam Rete Gas – sia fatta chiarezza circa l'ordine di merito delle azioni di bilanciamento che il TSO dovrà adottare, affinché sia garantita l'aderenza con l'art. 9 del Regolamento UE 312/2014 e con l'analisi correttamente effettuata dall'Autorità nel Capo III del DCO, relativo al bilanciamento operativo.

Formazione dei prezzi di sbilanciamento

Il prezzo di sbilanciamento, come rilevato dalla stessa Autorità nel documento di consultazione, rappresenta l'elemento di maggior discontinuità rispetto all'attuale sistema di bilanciamento. In particolare, per sua natura il prezzo duale è finalizzato ad incentivare gli utenti ad essere bilanciati, anche in condizioni di segno opposto rispetto a quello di sistema.

Per tale ragione si ritiene fondamentale conoscere esattamente e tempestivamente (aggiornamento orario) quali saranno i prezzi che concorreranno alla determinazione del prezzo medio di mercato e quali – quelli minimi e massimi – delle offerte accettate del RdB, da adottare nel calcolo del prezzo di sbilanciamento.

Coerentemente con il dettato normativo europeo, il RdB nell'adempimento degli obblighi imposti dall'NCB, deve privilegiare l'utilizzo di prodotti *title* e solo in seconda battuta l'utilizzo di prodotti *locational*. Il prezzo di sbilanciamento, di conseguenza, dovrebbe rispettare tale ordine di merito. Tuttavia, la proposta di modifica del Codice di Rete di Snam Rete Gas non includeva, secondo quanto previsto dall'NCB, una proposta circa le modalità di inclusione del prezzo dei prodotti *locational* nel prezzo di sbilanciamento. Si ritiene pertanto opportuno valutare l'inclusione dei prezzi dei prodotti *locational* solo a valle di una consultazione specifica da parte del TSO.

Misure per la risoluzione delle congestioni della capacità di stoccaggio

Come indicato nel DCO si ritiene di fondamentale importanza evitare che l'introduzione del nuovo regime di bilanciamento si traduca in un regresso per l'efficienza e la liquidità del mercato oggi garantiti dai meccanismi di funzionamento della Piattaforma di Bilanciamento. Risulta quindi necessario introdurre meccanismi finalizzati a garantire la flessibilità e la liquidità nel mercato ma che al contempo non compromettano la flessibilità in capo agli utenti.

Le proposte illustrate nel documento di consultazione possono rappresentare delle utili alternative all'attuale meccanismo, ma che devono essere necessariamente integrate e coordinate con i vincoli tecnici di sistema, informazione che Stogit dovrà fornire per una corretta valutazione dei meccanismi d'asta proposti.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

La seconda proposta (asta implicita), che nel documento è considerata come preferibile, non è illustrata nel dettaglio, e pertanto, anche tenuto conto dell'assenza di informazioni circa i limiti tecnici di sistema, risulta difficilmente valutabile. Si riterrebbe pertanto necessario che l'Autorità pubblichi entro due settimane un documento di consultazione specifico su queste proposte (che comunque non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni specifiche dell'NCB).

Si ritiene comunque in tal senso opportuno enunciare di seguito alcuni principi che il meccanismo proposto dovrebbe rispettare.

In *primis* il meccanismo dovrebbe permettere all'utente di non perdere la flessibilità fornita dalla capacità di stoccaggio nella propria titolarità, salvo un adeguata remunerazione della capacità non utilizzata.

In secondo luogo il meccanismo dovrebbe permettere di utilizzare non solo la capacità commerciale (per intenderci quella conferita più quella addizionale di cui alla Delibera 353/13) non utilizzata dagli utenti, ma anche le ulteriori capacità di sistema fino alla "punta tecnica". Questo consentirebbe di avere maggior flessibilità e di conseguenza liquidità nel giorno gas, come di fatto avviene già con gli attuali meccanismi (PB-GAS).

Il numero di aste dovrebbe essere tale da massimizzare il flusso di gas nel sistema, tenuto conto dei limiti tecnici di sistema e delle conseguenti possibilità di rinomina dello stoccaggio nel giorno gas.

Risorse di flessibilità

Le risorse di flessibilità effettivamente disponibili sono oggi rappresentate da quelle presenti nelle "zone locational" della sessione G-1. Di fatto, i punti di interconnessione che consentono al sistema di modificare i flussi fisici sono lo stoccaggio (capacità degli utenti, capacità non utilizzata da Snam, capacità aggiuntiva Stogit), l'import, la rigassificazione ed il *linepack*.

Con riferimento allo stoccaggio è stato già detto che essa rappresenta la principale risorsa di flessibilità del sistema italiano. Ciò che non è stato detto è che nel passaggio al nuovo regime, il sistema, di fatto, perderà la flessibilità derivante dalla capacità di stoccaggio non utilizzata dal TSO, in quanto questa sarà utilizzata in sostituzione dei *Servizi di bilanciamento*.

Anche il *linepack* che è una risorsa oggi utilizzabile sarà persa come risorsa di flessibilità, in quanto ritornerà nell'uso esclusivo del TSO. A tal proposito, non risultando indifferente l'andamento dello svaso e del rinvaso dei tubi, è opportuno che l'informazione sull'utilizzo e sullo stato del *linepack* venga messa da subito a disposizione degli utenti in tempo reale.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Le altre risorse di flessibilità sono rappresentate principalmente dagli entry point interconnessi con l'estero e con i terminali di rigassificazione. In realtà, soltanto l'entry di Tarvisio (con il TAG) risulta rinominabile su base oraria coerentemente con la disciplina europea e con il sistema italiano. Questo costituisce un elemento di forte criticità, in quanto il potenziale di flessibilità viene estremamente ridotto. Ciononostante, tale punto di interconnessione è caratterizzato dalla criticità legata al disallineamento d'orario (ora legale/ora solare) che determina per l'utente italiano sempre un ora di flusso in sbilanciamento in violazione dei principi del NBC.

Tra le risorse che potrebbero rappresentare un'ulteriore forma di flessibilità ci sono i consumi dei clienti termoelettrici. Tali soggetti sono facilmente riprogrammabili e potrebbero risultare, almeno in particolari periodi dell'anno, un importante strumento di flessibilità attraverso forme di partecipazione "a mercato" per mezzo di riduzioni della domanda.

Anche i punti interconnessi con i terminali di rigassificazione potrebbero garantire ulteriore flessibilità al sistema. Tuttavia, ad oggi, solo un terminale garantisce ai propri utenti flessibilità, seppur in misura ridotta. Si pone pertanto un limite a tale risorsa e si auspica che il Regolatore intervenga per garantire che tutti i terminali permettano, nel limite dei limiti tecnici dei terminali, risorse di flessibilità coerenti con la rinomina oraria nel giorno gas G.

Garanzie

Infine, si rileva la preoccupazione legata all'impossibilità di utilizzare anche nel mercato regolamentato M-GAS lo stoccaggio come forma di garanzia, nonostante la proposta del GME nel DCO 1/15 di aumentare le sessioni di *settlement* nel corso del mese (con cadenza settimanale) che determinano la possibilità per gli operatori di ridurre l'entità delle garanzie finanziarie.

Osservazioni ai singoli spunti di consultazione

Q1. Ritenete che vi siano ulteriori aspetti in materia di notifiche di scambio che debbano essere presi in considerazione?

Condividiamo la necessità che le tempistiche della seconda sessione PSV siano adeguate al fine di renderle coerenti con gli orari di funzionamento della piattaforma del mercato infra-giornaliero MT e per consentire altresì agli operatori di mercato di registrare i contratti conclusi *over the counter* fino al termine del giorno gas G.

Q2. Si concorda coi principi sopra esposti circa la natura non prescrittiva delle norme sull'intervento del RdB nel mercato?

Q3. Si ritiene necessario prevedere specifici obblighi in capo al RdB circa la definizione e



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

pubblicazione delle modalità adottate per la decisione di intraprendere azioni di bilanciamento? Oppure ritenete che sia sufficiente definire un sistema di incentivi che implicitamente stimoli il RdB a rendere disponibili agli utenti le informazioni più efficaci per l'efficienza del bilanciamento stesso?

Il Regolamento NCB stabilisce che il ruolo del RdB debba essere “residuale”. Il punto (5) dei *considerato*, dopo aver enunciato il principio della responsabilità del bilanciamento in capo agli utenti recita: “[...] i gestori del sistema di trasporto provvedono all'eventuale bilanciamento residuo delle reti di trasporto che possa rivelarsi necessario”. Non c'è dubbio, pertanto, che le attività poste in essere dal RdB non debbano avere natura prescrittiva. Come anticipato nelle considerazioni di carattere generale, è tuttavia necessario che almeno i principi e i criteri generali adottati dal RdB debbano essere noti *ex-ante* essenzialmente per due ragioni: i) la neutralità del RdB; ii) le attività di partecipazione al mercato sono tipiche di un trader, ruolo mai ricoperto dal TSO. Da ciò deriva che ogni intervento non efficiente comporta un costo per il sistema e pertanto deve essere opportunamente giustificato. A tal fine si ritiene più corretto che i principi che muovono queste scelte siano noti in anticipo dagli operatori.

Inoltre, pur non rilevando la necessità che il RdB pubblichi giornalmente le attività poste in essere sul mercato, si ritiene che almeno con cadenza mensile vengano pubblicate tutte le informazioni in relazione alle attività di mercato intraprese con il dettaglio dei prodotti acquistati e venduti, il mercato di riferimento ed i prezzi offerti.

Da quanto sopra discende infine la necessità che venga adottato un sistema di premi e penalità finalizzato ad incentivare il RdB a rendere disponibili agli utenti le informazioni più efficaci per l'efficienza del bilanciamento stesso.

Q4. Si condivide l'opportunità di rimuovere il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema ai fini del bilanciamento giornaliero?

In questa fase non ci sono elementi sufficienti per fare una corretta valutazione circa l'opportunità di rimuovere il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo alle imprese di trasporto. Tenuto conto del fatto che i contratti di stoccaggio in essere si concluderanno il prossimo marzo 2016, si ritiene opportuno rimandare la discussione più avanti, anche al fine di valutare una prima implementazione del nuovo sistema di bilanciamento.

Q5. Si condivide l'opportunità di rimandare a successiva valutazione le modalità di gestione oraria del bilanciamento e l'introduzione di prodotti temporal, obblighi infragiornalieri nonché la rimozione o riduzione dell'accesso da parte del RdB al servizio di stoccaggio per la modulazione oraria?

Sì, si condivide l'opportunità di rimandare le valutazioni ad un momento successivo, dopo aver



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

maturato un certo grado di esperienza con il nuovo sistema di bilanciamento. Si ribadisce altresì che ogni modifica alla regolazione vigente debba essere preceduta da un'adeguata fase di consultazione con tutti i soggetti interessati e che le nuove norme siano certe e note con adeguato anticipo.

Q6. Si condivide l'impostazione normativa illustrata riguardo all'introduzione delle rinomine?

Si condivide l'analisi tra punti controllabili e non controllabili. Sui punti controllabili si condivide altresì la necessità di avere la possibilità di rinominare con cadenza oraria con riferimento a tutti i punti (import, stoccaggio e rigassificazione) compatibilmente con i limiti tecnici di sistema. Con riferimento ai punti non controllabili non solo non si ravvede la necessità di rinominare ma addirittura neanche quella di nominare, tenuto conto del fatto che non essendo controllabili, le nomine non rientrano nel calcolo dell'equazione di bilancio dell'utente.

Q7. Ritenete che vi siano controindicazioni e inefficienze nel prevedere che in una prima fase di avvio le rinomine infragiornaliere presso lo stoccaggio siano effettuate con frequenza superiore all'ora? Ed eventualmente qual è il numero minimo di cicli di rinomina infragiornalieri che ritenete necessari e in che orari?

Come già anticipato, si ritiene che anche lo stoccaggio debba essere un punto interconnesso su cui viene garantita la rinomina oraria. La rinomina oraria potrebbe tuttavia non essere permessa a causa dei limiti tecnici del sistema di stoccaggi. Pertanto, come anticipato nelle considerazioni di carattere generale, l'eventuale applicazione di cicli di rinomina non orari – con intervalli superiori all'ora – dovrà essere opportunamente valutato nell'ambito di una consultazione specifica.

Q8. Condividete le considerazioni sopra effettuate in materia di formazione dei prezzi di sbilanciamento? In particolare condividete l'applicazione di prezzi duali in situazione di "emergenza" pari al prezzo definiti amministrativamente solo all'utente sbilanciato nello stesso verso del sistema?

Condividiamo il principio secondo cui gli utenti, responsabili del proprio bilanciamento, debbano essere incentivati a bilanciare la loro posizione sul mercato. Ciò viene garantito dall'applicazione di prezzi duali e da un adeguato e correttamente tarato valore dello Small Adjustment. Ciò premesso, si ritiene che valutazioni sulla corretta applicazione del prezzo di sbilanciamento in condizioni di emergenza debbano essere fatte nell'ambito della prossima specifica consultazione dedicata al tema.

Q9. Si concorda con la necessità di introdurre meccanismi di gestione delle congestioni della capacità di erogazione ed iniezione in stoccaggio?



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Q10. Ritenete efficienti i meccanismi sopra prospettati? Quale dei due meccanismi ritenete preferibile (asta esplicita o implicita)?

Per le considerazioni si rimanda alle osservazioni di carattere generale. Si ribadisce tuttavia che valutazioni specifiche debbano essere affrontate fatte nell'ambito della prossima specifica consultazione dedicata al tema.

Q11. Quanto ritenete debba essere esteso il periodo di disponibilità delle informazioni e degli strumenti richiesti dal nuovo regime di bilanciamento prima dell'avvio dello stesso?

Q12. Quali informazioni e strumenti si ritengono indispensabili per il periodo di prova prima dell'avvio? E quali al momento dell'avvio del sistema?

Come anticipato nelle considerazioni di carattere generale il periodo transitorio durante il quale effettuare i test sul corretto funzionamento del mercato non può durare meno di tre mesi. Durante questo periodo le informazioni non possono essere diverse o ridotte rispetto a quelle disposte dall'art. 32 dell'NCB in quanto la fase di test non risulterebbe efficace.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.



Paolo Ghislandi